



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.8/29 del 29 luglio 1996, come modificato con D.R. n. 480/12 dell'8 giugno 2012, ed in particolare l'art.11 – *Senato Accademico*;

VISTO il D.M. del 10.09.2010, n. 249 concernente la *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;

VISTO in particolare l'art.10, c. 3 del citato decreto che prevede: *'Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività: a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità. ..omissis'*

VISTO il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado A.A. 2011-2012 emanato con D.R. n. 326/12 del 3.5.2012 e pubblicato sul sito web dell'Università della Tuscia il 3 maggio 2012 per le classi di concorso di cui al D.M. del 14.03.2012 n. 31;

VISTI i DD. RR. n. 01/13, n. 02/13, n. 03/13 del 02.01.2013, n. 04/13 del 03.01.2013, n. 165/13, n. 166/13, n.167/13, n.168/13, n.169/13, n.170/13, n.171/13, n.172/13 e n.173/13 del 19.02.2013 con i quali sono state approvate le graduatorie definitive di merito per l'ammissione al corso di tirocinio formativo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di abilitazione A013, A059, A060, A061, A043, A050, A051, A345, A346, A033, A057, A058, A445;

VISTI gli avvisi pubblicati in data 18.02.2013 prot. n. 1813 e in data 21.02.2013 prot. n. 1938, con i quali sono stati fissati i termini e le modalità per l'immatricolazione ai corsi di tirocinio formativo attivo dei vincitori della selezione, nonché dei soprannumerari e congelati SSIS;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 549 del 28 febbraio 2013 nella quale, a proposito dello svolgimento del tirocinio presso le Istituzioni scolastiche, viene specificato solo che *'quanto allo svolgimento delle attività di tirocinio propriamente dette, si ricorda come in detto ambito non rientrano solo i momenti di tirocinio in classe, ma anche le attività variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alla partecipazione, in senso ampio alla vita dell'istituzione scolastica.'*

TENUTO CONTO che nella suddetta nota non risulta invece alcuna indicazione tassativa in merito alla soglia minima di ore di tirocinio diretto da effettuare presso le Istituzione scolastiche nell'ambito delle 475 ore complessive di tirocinio previste nel richiamato art.10, c.3;

VISTI i DD.RR. n. 298/2013, 289/2013, 282/2013, 270/2013 con i quali sono stati approvati i calendari dei corsi, con inizio dal 18 marzo 2013;



DECRETO N. 43513

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

TENUTO CONTO che i predetti calendari fissano, di norma, le lezioni su tre giorni settimanali in orario pomeridiano al fine di accogliere le istanze dei numerosi candidati lavoratori;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fornire indicazioni ai candidati in ordine alla ripartizione delle 475 ore di tirocinio previste dalla norma tra tirocinio diretto e indiretto per consentire il tempestivo avvio e programmazione delle attività dei tirocinanti;

RITENUTO NECESSARIO, in assenza di indicazioni specifiche ministeriali al riguardo, fornire le predette indicazioni nell'esercizio della propria autonomia didattica e anche tenuto conto dei tempi stretti fissati dalla nota ministeriale suddetta per la conclusione delle procedure di abilitazione (entro la fine dell'anno scolastico);

VISTE le indicazioni fornite pertanto agli iscritti al TFA mediante avviso pubblicato sul sito del TFA dell'Ateneo in data 7.3.2013 per garantire il tempestivo inizio delle attività di tirocinio presso le scuole, visti i tempi stretti dettati dalla nota ministeriale sopra citata per la conclusione del percorso del TFA;

TENUTO CONTO che nel predetto avviso le 475 ore di tirocinio complessivo venivano suddivise in 95 ore di tirocinio diretto (lezioni frontali in aula; previa approvazione dei consigli di corso di tirocinio, altre attività assimilabili), di cui 80 dedicate alle attività ordinarie, 15 dedicate alla didattica ad alunni con disabilità; 380 ore di tirocinio indiretto (attività di preparazione della didattica svolte in autonomia; consigli di classe, colloqui coi genitori e simili riunioni), di cui 320 dedicate alle attività ordinarie, 60 dedicate alla didattica ad alunni con disabilità.

TENUTO conto che con avviso del 11 marzo 2013 è stato disposto l'inizio delle attività di tirocinio presso le scuole a decorrere dal 12 marzo 2013 e che i candidati hanno iniziato regolarmente le attività di tirocinio presso le Scuole convenzionate;

VISTA la nota ministeriale prot. 839 del 10 aprile che stabilisce che *"Le ore di tirocinio effettivo, da svolgersi nelle modalità più oltre indicate, sono dunque di norma tra 6 e 8 per ogni CFU con la precisazione che tali valori sono da intendersi come soglia "minima" di tirocinio effettivo e che tale livello si riferisce soltanto a questo anno di primo avvio. Ciò rappresenta, a tutti gli effetti, il livello minimo di impegno diretto, di norma tra le 150 e le 200 ore"*.

CONSIDERATO che le lezioni del TFA sono iniziate in data 18 marzo 2013;

TENUTO CONTO che nella nota ministeriale prot. 549 de 28 febbraio 2013 si raccomanda di terminare le procedure di abilitazione entro la fine dell'anno scolastico, quindi entro 12 giugno 2013, secondo il calendario scolastico regionale del Lazio;

TENUTO CONTO che la maggior parte dei candidati sono studenti lavoratori che prestano servizio come supplenti presso le Scuole per 18 ore settimanali;

TENUTO CONTO che il Ministero ha rivolto particolare attenzione e prestato apposita tutela nei confronti di questa tipologia di candidati consentendo agli stessi di poter svolgere il tirocinio presso


M. S. U.



DECRETO N. 43543

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

le stesse Scuole dove prestano servizio proprio al fine di contemperare la necessità di seguire il percorso di abilitazione con l'esigenza di poter mantenere l'incarico di insegnamento;

VISTE anche le delibere assunte dagli altri Atenei in materia di tirocini e di ripartizione delle 475 ore sopra citate;

TENUTO CONTO altresì -che le ore settimanali nella Scuola sono, di norma, pari a un minimo di 27 ore e quindi molti tirocinanti possono svolgere attività come uditori nelle lezioni frontali per non più di 8 ore settimanali (8 ore X 12 settimane = 96 ore);

CONSIDERATO che la quota di 95 ore fissata nel predetto avviso, mediante arrotondamento, per il tirocinio diretto, è ritenuta ragionevole, visti i tempi stretti e in questa fase transitoria, ma limitatamente per il corrente anno accademico;

TENUTO CONTO che in base a quanto previsto nella nota ministeriale prot. 839 del 10 aprile 2013 le ore non sono dedicate esclusivamente all'essenziale presenza in classe, ma devono essere ripartite tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del tutor o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe), e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.)."

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fornire ai Consigli di corso di Tirocinio istituiti con D.R. 416 del 17.3.2013 una direttiva univoca, preso atto dei contenuti della nota ministeriale del 10 aprile u.s. in materia di tirocinio diretto, tenuto conto che la stessa nota specifica nelle premesse che: *"non intende assolutamente mettere in discussione quanto già realizzato nelle realtà che hanno saputo ovviare alle difficoltà volta a volta emerse [...] e che hanno già dato garanzie della conclusione dei percorsi nei termini previsti, ma piuttosto supportare con chiarificazioni e suggerimenti quelle Università che, per vari motivi, si trovano in difficoltà"*;

RILEVATA la tardività della nota rispetto alla programmazione delle attività di tirocinio per il corrente anno accademico e allo stato di avanzamento delle attività di tirocinio svolte dagli iscritti ai corsi di TFA dell'Ateneo presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida dei tutor dei tirocinanti e secondo gli indirizzi dei rispettivi dirigenti scolastici;

VISTO che non sono previste sedute utili del Senato Accademico, organo competente in materia ai sensi dell'art.11 dello Statuto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, vista la fase transitoria, e limitatamente per i corsi di abilitazione all'insegnamento relativi all'anno accademico 2011/2012, le ore di tirocinio diretto,

Mod. 15 U



DECRETO N. A35U3

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

nella misura indicata nell'avviso pubblicato sul sito in data 7.3.2013, sono confermate come soglia minima.

Tenuto conto tuttavia che le ore di tirocinio diretto non sono dedicate esclusivamente all'essenziale presenza in classe, ma devono essere ripartite tra le diverse attività di cui alla nota ministeriale prot. 839 del 10 aprile 2013, richiamate espressamente in premessa, si raccomanda espressamente ai tirocinanti di incrementare la predetta soglia minima di 95 ore di tirocinio diretto, ovunque sia possibile, computando a tal fine le diverse tipologie di attività predette e utilizzando l'intero periodo scolastico utile.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Viterbo, 22-04-2013

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini